CONSORZIO AMBIENTE DORA SANGONE

**COPIA**

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA CONSORTILE N. 11

## OGGETTO: PIANI ECONOMICI FINANZIARI 2022-2025 METODO TARIFFARIO RIFIUTI MTR2 ARERA – APPROVAZIONE PEF COMUNI CONSORZIATI

L'anno **duemilaventidue i**l giorno **ventisette** del mese di **Aprile alle ore 15,23 in presenza** presso la **"Sala Polivalente"del Comune di Rivoli – sita in via Dora Riparia, 2 -** regolarmente convocata, si è riunita l'Assemblea Consortile nelle persone dei Signori:

| Comune | Sindaco/delegato | carica | Comune | Sindaco/delegato | carica |
|---|---|---|---|---|---|
| **ALMESE** | **Sindaco** | **S** | **MONCENISIO** | **Assente** | |
| **ALPIGNANO** | **Sindaco** | **S** | **NOVALESA** | **Assente** | |
| **AVIGLIANA** | **Ass. Arisio** | **D** | **OULX** | **Assente** | |
| **BARDONECCHIA** | **Ass. Fuser** | **D** | **PIANEZZA** | **Assente** | |
| **BORGONE DI SUSA** | **Assente** | | **REANO** | **Assente** | |
| **BRUZOLO** | **Assente** | | **RIVOLI** | **Ass. Lettieri** | **D** |
| **BUSSOLENO** | **Comune di Villardora** | **Art. 27** | **ROSTA** | **Assente** | |
| **BUTTIGLIERA ALTA** | **Ass. Usseglio** | **D** | **RUBIANA** | **Assente** | |
| **CAPRIE** | **Ass. Soggiu** | **D** | **SALBERTRAND** | **Assente** | |
| **CASELETTE** | **Sindaco** | **S** | **SAN DIDERO** | **Assente** | |
| **CESANA T.SE** | **Assente** | | **SANGANO** | **Assente** | |
| **CHIANOCCO** | **Assente** | | **SAN GILLIO** | **Sindaco** | **S** |
| **CHIOMONTE** | **Assente** | | **S. GIORIO SUSA** | **Assente** | |
| **CHIUSA S.MICHELE** | **Assente** | | **S. AMBROGIO** | **Ass. Tatti** | **D** |
| **CLAVIERE** | **Assente** | | **S. ANTONINO** | **Ass. Rocco** | **D** |
| **COAZZE** | **Assente** | | **SAUZE CESANA** | **Assente** | |
| **COLLEGNO** | **Sindaco CASCIANO** | **S** | **SAUZE D'OULX** | **Assente** | |
| **CONDOVE** | **Sindaco Almese** | **Art. 27** | **SESTRIERE** | **Assente** | |
| **DRUENTO** | **Vice Sindaco Orsino** | **D** | **SUSA** | **Sindaco** | **S** |
| **EXILLES** | **Assente** | | **TRANA** | **Sindaco** | **S** |
| **GIAGLIONE** | **Cons. Ronsil** | **D** | **VAIE** | **Ass. Soggiu** | **D** |
| **GIAVENO** | **Assente** | | **VALGIOIE** | **Assente** | |
| **GRAVERE** | **Assente** | | **VENAUS** | **Assente** | |
| **GRUGLIASCO** | **Ass. Gaito** | **D** | **VENARIA REALE** | **Assente** | |
| **MATTIE** | **Sindaco di Villardora** | **Art. 27** | **VILLARBASSE** | **Sindaco** | **S** |
| **MEANA DI SUSA** | **Assente** | | **VILLAR DORA** | **Sindaco** | **S** |
| **MOMPANTERO** | **Assente** | | **VILLARFOCCHIARDO** | **Comune di S.An. di Susa** | **ART. 27** |

Partecipa alla seduta il Segretario Consortile Dott. Sergio Camillo SORTINO.
Il Presidente Sig. Francesco CASCIANO riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento sopra indicato.

**OGGETTO: PIANI ECONOMICI FINANZIARI 2022-2025 METODO TARIFFARIO RIFIUTI MTR2 ARERA – APPROVAZIONE PEF COMUNI CONSORZIATI**

**L'ASSEMBLEA CONSORTILE**
**(CONSORZIO DI AREA VASTA C.A.DO.S.)**

Sulla relazione del Presidente dott. Francesco Casciano;

**Premesso che:**

- con riferimento alla normativa in materia tariffaria del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, la legge 147/13, all'articolo 1, commi 639 e seguenti, ha istituito la TARI, quale componente dell'imposta unica comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore, corrisposta in base a una tariffa commisurata ad anno solare;
- in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, in particolare l'articolo 1 della legge 147/13:
  - al comma 654 stabilisce che "in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente:
  - al comma 683 dispone che "il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia […]".

Premesso inoltre che con la deliberazione 138/2021/R/RIF l'Autorità ha avviato un procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2), nell'ambito del quale provvedere anche alla fissazione dei criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, prospettando l'adozione di misure volte, in particolare, a:

- indurre gli operatori a miglioramenti progressivi in un'ottica di sostenibilità ambientale delle attività gestite, anche declinando le modalità di riconoscimento degli eventuali oneri aggiuntivi volti al perseguimento dei nuovi standard di qualità prospettati nel documento per la consultazione 72/2021/R/RIF;
- assicurare, anche alla luce dei recuperi previsti successivamente al 2021 e relativi alla quantificazione delle entrate tariffarie riferite alle precedenti annualità, la sostenibilità finanziaria efficiente delle gestioni, in un quadro di forte attenzione per la sostenibilità sociale delle tariffe pagate dagli utenti finali;
- configurare opportuni meccanismi correttivi ed eventuali compensazioni alla luce dell'applicazione delle richiamate novità normative introdotte dal sopra richiamato decreto legislativo 116/20, tenuto conto dell'equilibrio economico-finanziario delle gestioni, nonché distinguendo i menzionati profili (relativi ai costi riconosciuti) da quelli inerenti alla determinazione dei corrispettivi per le diverse categorie di utenza;
- valorizzare la programmazione di carattere economico-finanziario, individuando criteri e modalità di redazione dei piani sulla base di un orizzonte pluriennale, prevedendo i

necessari aggiornamenti periodici: ciò al fine di valutare compiutamente le misure adottate per il superamento delle criticità emerse in determinati periodi, nonché di promuovere un allineamento virtuoso, nel medio periodo, dei cicli economico-finanziari con le programmazioni di competenza regionale per la gestione dei flussi e lo sviluppo delle infrastrutture ambientali.

**Visto che:**

- È stato adottato, con deliberazione n. 363/2021/R/RIF, il Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2), nell'ambito del quale provvedere anche alla fissazione dei criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento;
- È stata confermata l'impostazione generale che ha contraddistinto il Metodo Tariffario Rifiuti per il primo periodo regolatorio (MTR) di cui alla deliberazione 443/2019/R/RIF, basata sulla verifica e la trasparenza dei costi, richiedendo che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie e che la dinamica per la loro definizione sia soggetta ad un limite di crescita, differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio reso agli utenti e/o di ampliamento del perimetro gestionale individuati dagli Enti territorialmente competenti, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale;
- fermi restando i criteri di regolazione tariffaria già adottati nel precedente periodo regolatorio - in una visione fondata sulla *Circular Economy*, unitamente all'attenzione sull'efficienza e sulla promozione delle infrastrutture – è stata introdotta una regolazione tariffaria (asimmetrica) per i differenti servizi del trattamento, in un'ottica di rafforzata attenzione al profilo infrastrutturale del settore e di promozione della capacità del sistema, in corrispondenza della corretta scala territoriale (locale, regionale, di macroarea o nazionale) di gestire integralmente i rifiuti, implementando misure di incentivazione e l'attivazione di meccanismi di perequazione, sulla base della gerarchia per la gestione dei rifiuti;
- sono stati introdotti alcuni elementi di novità principalmente riconducibili alla necessità di:
    - rafforzare gli incentivi allo sviluppo di attività di valorizzazione dei materiali recuperati e/o di energia, anche in considerazione del potenziale contributo dell'output recuperato al raggiungimento dei target europei;
    - configurare opportuni meccanismi correttivi al sistema di riconoscimento dei costi alla luce dell'applicazione delle novità normative introdotte dal decreto legislativo 116/20, tenuto conto dell'equilibrio economico finanziario delle gestioni;
- sono stati previsti:
    - un periodo regolatorio di durata quadriennale 2022-2025 – per la valorizzazione delle componenti di costo riconosciute e delle connesse entrate tariffarie e delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, come risultanti dal piano economico finanziario redatto da ciascun gestore ed approvato, a seguito della validazione dei dati impiegati, dal pertinente organismo competente;
    - un aggiornamento a cadenza biennale delle predisposizioni tariffarie secondo le modalità e i criteri che saranno individuati nell'ambito di un successivo procedimento;
    - una eventuale revisione *infra periodo* della predisposizione tariffaria, qualora ritenuto necessario dall'Ente territorialmente competente, che potrà essere presentata in qualsiasi momento del periodo regolatorio al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano.

**Considerato che:**

- i soggetti tenuti a predisporre il piano economico finanziario (di seguito: PEF) sono il gestore o i gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ivi inclusi i Comuni che gestiscono il servizio in economia.
- che qualora un servizio o una porzione dello stesso sia affidato ad uno o più gestori, (ossia siano operativi più gestori nell'ambito del servizio integrato di gestione dei rifiuti), gli obblighi regolatori ricadono su tutti i gestori. Spetta all'Ente territorialmente competente (di seguito: ETC) verificare che tali soggetti siano identificabili come gestori del servizio, ovvero come soggetti effettivamente responsabili della gestione o, piuttosto, come meri prestatori d'opera.
- l'ETC è l'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale, laddove esso è stato costituito ed è operativo. In caso contrario, e salvo diverse disposizioni della Regione o della provincia Autonoma, l'ETC deve essere individuato nel Comune.
- all'ETC sono attribuite varie e articolate competenze:
    - la ricezione del "PEF grezzo" da parte del gestore;
    - la definizione dei parametri/coefficienti per il completamento del PEF previsti dal MTR-2;
    - la redazione della Relazione di accompagnamento al PEF (Capitoli 1, 4 e 5);
    - la validazione dei PEF (completezza, coerenza e congruità dei dati);
    - l'approvazione dei PEF nei termini utili per consentire le successive deliberazioni inerenti all'articolazione tariffaria Comunale;
    - la trasmissione ad ARERA dei PEF e della documentazione richiesta.
- che l'ETC può coincidere con il soggetto gestore, ad esempio qualora l'Ente locale gestisca in economia il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e assimilati ovvero un singolo servizio che lo compone, oppure qualora abbia affidato porzioni del servizio a soggetti terzi identificati come meri prestatori d'opera.
- le funzioni attribuite all'ETC possono comprendere attività che devono essere svolte sia da parte dell'Ente di governo dell'ambito, sia da parte degli enti locali ricadenti nel medesimo territorio e in tal caso le disposizioni regolatorie si applicano a tutti.

**Verificato che:**

- Il CADOS si trova a rivestire il ruolo di Ente territorialmente competente in quanto ai sensi della LR 24/2002 e successiva LR 1/2018, così come modificate dalla LR 4/2021, è delegato dai Comuni associati alla definizione delle politiche di competenza del sistema integrato del Bacino assegnato e all'organizzazione dei servizi;

- sono identificati come soggetti gestori:
    1. CIDIU/ACSEL per la parte di servizio di raccolta e trasporto rifiuti e per la parte di servizio gestito in appalto relativo ai trattamenti, smaltimenti, gestione in post conduzione delle discariche; attività manutentive sugli impianti;
    2. I Comuni associati per la gestione diretta della Tari e la relativa comunicazione laddove non sia assegnata a CIDIU/ACSEL.
- che i dati forniti sono stati verificati con il supporto del consulente incaricato e sono agli atti del Consorzio;
- che i dati di CIDIU/ACSEL sono validati;
- che gli ammortamenti dei beni sono stati tutti adeguati ai sensi dell'MTR-2.

Tutto ciò considerato e al fine di sostenere lo sviluppo di un adeguato sistema infrastrutturale, necessario al conseguimento dei benefici della Circular Economy, la deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 di "Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, prevede la determinazione da parte dell''ETC di un fattore di sharing in grado di tenere conto dell'effettiva qualità e quantità dell'output recuperato e valorizzato, in modo da favorire gli incentivi alla crescita dei ricavi dalla vendita di materiali e/o energia, modulabile, con riferimento ai sistemi di compliance, in funzione del livello di qualità ambientale delle prestazioni.

Nel mese di ottobre 2021 è stato avviato con i Gestori ed i Comuni Consorziati il reperimento dei dati relativi ai costi di esercizio 2020, al fine di predisporre l'elaborazione dei PEF.

Con determinazione n. 53 del 28/11/2021 è stato integrato l'affidamento alla Società Pragmos Consulting s.r.l. di Torino, per lo svolgimento dell'incarico di assistenza tecnico-specialistica sul metodo normalizzato definito dalla deliberazione ARERA n.363/2021/R/Rif.

L'Autorità ARERA ha adottato in data 18 gennaio 2022 con deliberazione n. 15/2022/R/rif il *Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani* (TQRIF).

Con Deliberazione n. 15 del 30 marzo 2022, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio, tenuto conto della base del livello qualitativo previsto nel Contratto di servizio e delle Carte della qualità vigenti, ha approvato il posizionamento nella matrice dello Schema regolatorio I del TQRIF, con riferimento al livello qualitativo minimo per i gestori dei singoli servizi che compongono il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani di competenza CADOS; la determinazione dello schema regolatorio e dei relativi obblighi applicabili alle gestioni medesime, ha consentito la valorizzazione di una stima di costi previsionali connessi all'adeguamento agli obblighi di qualità previsti dal TQRIF nei PEF 2022-2025 in argomento.

In applicazione di quanto previsto dagli artt. 2 e 3 dell'Allegato A – MTR-2, i fattori di sharing sono stati predisposti a quantificati per ciascun Comune, approvati con Deliberazione n. 16 del 30/03/2022 del Consiglio di Amministrazione del Consorzio, e dato atto delle valutazioni di seguito riportate:

- il fattore di sharing dei proventi (ba), viene determinato dall'ETC nell'ambito dell'intervallo [0.3, 0.6] in ragione del potenziale contributo dell'output recuperato al raggiungimento dei target europei, ed è determinato pari a 0,4;
- il parametro $\omega a$ per la determinazione del fattore di sharing dei proventi derivanti dai

corrispettivi riconosciuti ai sistemi collettivi di compliance è quantificato dall'Ente territorialmente competente sulla base delle valutazioni dal medesimo compiute in merito:

- al rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti (γ 1,$a$), anche tenuto conto della coerenza tra la percentuale di raccolta differenziata conseguita e gli obiettivi ambientali comunitari. Il coefficiente γ 1,$a$ può essere valorizzato:
    - ✓ nell'ambito dell'intervallo (-0.2,0], in caso di valutazione soddisfacente;
    - ✓ nell'ambito dell'intervallo [-0.4,-0.2], in caso di valutazione non soddisfacente;
- al livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo (γ 2,$a$), anche tenuto conto della percentuale di frazioni estranee rilevata nella raccolta differenziata e della frazione effettivamente avviata a recupero. Il coefficiente γ 2,$a$ può essere valorizzato:
    - ✓ nell'ambito dell'intervallo (-0.15,0], in caso di valutazione soddisfacente;
    - ✓ nell'ambito dell'intervallo [-0.3,-0.15], in caso di valutazione non soddisfacente.

Tale tabella sopra citata, a seguito di ulteriori e successivi approfondimenti, è stata ulteriormente modificata e condivisa con i Gestori del servizio Acsel SpA e Cidiu SpA al fine di rendere più coerente e trasparente la modulazione del fattore di sharing. La versione definitiva è inserita all'interno della Relazione di accompagnamento C.A.DO.S.

A seguito di numerose comunicazioni intercorse e incontri congiunti, in data 8 aprile le bozze dei PEF sono state trasmesse ai Comuni per proprie osservazioni e revisioni.

Per tutto quanto precedentemente illustrato, si ritiene altresì di demandare all'autonomia dei Comuni associati le decisioni in merito alle politiche tariffarie adottabili per le utenze domestiche e non domestiche, evidenziando che deve essere garantita la copertura dei costi per l'equilibrio economico finanziario di tutti i soggetti gestori.

**Visti:**

- il T.U.E.L. approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto Consortile;
- le Leggi della Regione Piemonte n. 24/2002, n. 7/2012, n. 1/2018 e la n. 4/2021 avente ad oggetto "Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1 (Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 24 maggio 2012, n. 7)";
- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, che ha approvato il "Regolamento ad oggetto: norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani";
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ad oggetto: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ad oggetto: "Norme in materia ambientale";
- la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (di seguito: legge 147/13), ad oggetto: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)";

- la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (di seguito: legge 205/17), ad oggetto: “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”;
- il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con legge 19 dicembre 2019, n. 157;
- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 5 aprile 2018, 225/2018/R/RIF ad oggetto: “Avvio di procedimento per l’adozione di provvedimenti di regolazione tariffaria in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati”;
- la deliberazione dell’Autorità 9 luglio 2019, 303/2019/R/RIF, ad oggetto: “Unificazione dei procedimenti di cui alle deliberazioni dell’Autorità 225/2018/R/RIF 715/2018/R/RIF, volti alla regolazione e al monitoraggio delle tariffe in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati -con individuazione di un termine unico per la conclusione dei medesimi”;
- la deliberazione dell’Autorità 30 luglio 2019, 333/2019/A, ad oggetto: “Istituzione di un tavolo tecnico con Regioni ed Autonomie Locali in materia di ciclo dei rifiuti urbani ed assimilati”;
- la deliberazione dell’Autorità 31 ottobre 2019, 443/2019/R/RIF, ad oggetto: “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021” e il relativo Allegato A (MTR);
- la deliberazione dell’Autorità 31 ottobre 2019, 444/2019/R/RIF, ad oggetto: “Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati” e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 3 marzo 2020, 57/2020/R/RIF, ad oggetto: “Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell’ente territorialmente competente”;
- le norme emanate dal governo per il contenimento degli effetti della diffusione epidemica Sars Covid-19;
- gli atti emanati dall’Autorità ARERA per regolamentare i possibili effetti dell’epidemia Sars Covid-19 sulla gestione dei servizi;
- la delibera Arera 363/2021/R/rif;
- la delibera Arera 15/2022/R/rif.

I pareri espressi sulla proposta presentata ex art. 49 del TUEL e s.m.i. dai Responsabili dei servizi interessati (allegati all’originale della deliberazione);

Con voti unanimi espressi in forma palese:

| | | |
|---|---|---|
| Presenti n. 25 | Comuni | quote n. 672,50 |
| Astenuti n. // | Comuni | quote n. // |
| Contrari n. // | Comuni | quote n. // |
| Favorevoli n. 25 | Comuni | quote n. 672,50 |

**D E L I B E R A**

1. Di richiamare le premesse in narrativa a far parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

2. Di approvare i seguenti documenti allegati a fare parte integrante della presente delibera:
   - i PEF dei 54 Comuni Consortili per i quali viene evidenziato il valore determinato ai sensi di Arera MTR-2 e, nel caso, il valore complessivo/Tariffa complessiva sulla quale approvare la Tari comunale, senza pregiudicare gli equilibri economici finanziari dei gestori;
   - le Relazioni di accompagnamento ai PEF

3. Di dare atto che i PEF Comunali prevedono:
   - la durata del periodo regolatorio quadriennale 2022-2025 per la valorizzazione delle componenti di costo riconosciute e delle connesse entrate tariffarie e delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, come risultanti dal piano economico finanziario redatto da ciascun gestore ed approvato, a seguito della validazione dei dati impiegati, dal pertinente organismo competente;
   - un aggiornamento a cadenza biennale delle predisposizioni tariffarie secondo le modalità e i criteri che saranno individuati nell'ambito di un successivo procedimento;
   - una eventuale revisione infra-periodo della predisposizione tariffaria, qualora ritenuto necessario dall'Ente territorialmente competente, che potrà essere presentata in qualsiasi momento del periodo regolatorio al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano.

4. Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento con successiva votazione, separata, espressa a favore di tutti gli intervenuti.

| | | |
|---|---|---|
| Presenti n. 25 | Comuni | quote n. 672,50 |
| Astenuti n. // | Comuni | quote n. // |
| Contrari n. // | Comuni | quote n. // |
| Favorevoli n.25 | Comuni | quote n. 672,50 |

Del che si è redatto il presente verbale:

In originale firmato

IL PRESIDENTE
F.to Francesco CASCIANO

IL SEGRETARIO CONSORTILE
F.to Sergio Camillo SORTINO

---

Copia conforme all'originale per uso amministrativo, in carta libera.

Lì, 27.04.2022

IL SEGRETARIO CONSORTILE
F.to Sergio Camillo SORTINO
_____

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo delle Pubblicazioni del Consorzio C.A.DO.S. e all'Albo Pretorio del Comune di Rivoli, per quindici giorni consecutivi dal 03 maggio 2022

Lì, 27.04.2022

IL SEGRETARIO CONSORTILE
F.to Sergio Camillo SORTINO

---